

SENT. N. 104/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI Presidente

Riccardo PATUMI Consigliere – relatore

Francesco LIGUORI Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46653 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:

...

...

Visto l'atto di citazione in riassunzione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 18 febbraio 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore consigliere Riccardo Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Domenico De Nicolo, gli avvocati Liborio Cataliotti e Rita Cannella in sostituzione dell'avvocato Vittorio Guidetti per --- e l'avvocato Andrea Soncini per --- .

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 9 ottobre 2025 la Procura contabile regionale ha citato in giudizio i soggetti indicati in epigrafe.

1.1. All'epoca dei fatti il dottor ... era il dirigente del Settore appalti e contratti del Comune di ..., mentre l'avvocato ... era dirigente del Servizio legale del medesimo Comune.

Le condotte loro contestate, oggetto di un procedimento penale, hanno avuto a oggetto l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia di veicoli in sosta vietata abbandonati sul suolo pubblico del Comune di ..., oggetto della determina dirigenziale n. 271, del 29.3.2017, a firma del dottor .

Per l'individuazione del soggetto economico al quale affidare la concessione del predetto servizio, per il periodo dal mese di luglio 2017 al giugno 2020, è stata indetta dal dott. ... apposita procedura di gara secondo il criterio dell'offerta tecnicamente più vantaggiosa; il valore della concessione, per la durata di anni tre, era stato fissato in 435.000,00 euro oltre iva; l'importo complessivo stimato, tenuto conto della possibilità di rinnovo del contratto per un massimo di ulteriori tre anni, era indicato in complessivi 942.500,00 euro. Nessuna comparazione economica era stabilita dal bando, non essendo stati previsti oneri per il Comune: il concessionario individuato avrebbe, infatti, ottenuto la remunerazione del servizio erogato direttamente dai proprietari degli autoveicoli.

La procedura si è conclusa il 9.11.2017, con l'affidamento della concessione al consorzio CISA Ecologia di ... che aveva già precedentemente svolto il medesimo servizio oggetto della procedura, quale vincitore di analoga gara, per il periodo dal 2014 al 2015; il servizio poi, come conseguenza di successive proroghe, si era protratto fino alla nuova aggiudicazione della concessione. Tale servizio sarebbe stato svolto dalla consorziata ... srl, a sua volta già concessionaria (in proprio) del servizio comunale di rimozione e custodia di ciclomotori e auto in sosta vietata e abbandonati sul suolo pubblico a partire dall'anno 1990.

Le indagini hanno disvelato il confezionamento su misura del bando di gara al fine specifico di poter riconoscere il massimo punteggio tecnico al consorzio di cui sopra, facendo emergere che, tramite l'aggiudicazione --- del servizio, gli odierni convenuti convinsero ... Vincenzo, amministratore dell'officina, ad addivenire a una soluzione concordata dei contenziosi in atto tra la menzionata società e l'amministrazione comunale reggiana, che conseguivano a pregresse negligenze degli uffici comunali preposti i quali non avevano proceduto, in tempi congrui, all'attivazione dell'iter burocratico previsto per l'acquisizione al patrimonio dell'ente dei veicoli abbandonati sul suolo pubblico, che erano lasciati in deposito dopo la rimozione presso l'autofficina ... anche per periodi di tempo molto lunghi.

I contenziosi giudiziari in atto tra l'Autofficina ... e il Comune di ... concernevano le richieste di pagamento di considerevoli somme di denaro, pari a oltre due milioni e mezzo di euro, avanzate dalla società; in esito a tali pretese l'amministrazione comunale era già risultata soccombente in alcuni giudizi.

Le incertezze sugli esiti degli ulteriori contenziosi promossi o promovendi dall' Autofficina ... hanno indotto i destinatari del presente atto di citazione ad attivarsi per giungere a una soluzione bonaria del contenzioso, mediante un atto di transazione che ha previsto che l'autofficina assumesse i debiti per tributi IMU nei confronti del Comune di un'altra società riconducibile allo stesso Vincenzo ..., e che il Comune assentisse alla compensazione tra tali debiti tributati e i crediti vantati dall'Autofficina ... nei confronti del Comune. Gli accolti e le compensazioni hanno avuto a oggetto anche debiti futuri a titolo di IMU per un totale di 625.159,00 euro. La parte rimanente del credito riconosciuto in transazione all'Autofficina ... è stata pagata dal Comune di ... mediante mandati di pagamento per un importo di 515.173,00 euro. Quale contropartita del benessere di ... Vincenzo alla proposta transattiva, in ragione del minor valore riconosciuto al ... in sede di transazione rispetto alle pretese economiche dallo stesso vantate nei confronti del Comune, i due dirigenti hanno assicurato alla predetta società la proroga dell'affidamento che era in corso e il confezionamento su misura del nuovo bando di gara per tre anni prorogabili di altri tre.

Ad esito del procedimento penale il Tribunale di ... ha condannato gli odierni convenuti per turbata libertà degli incanti (prevista e punita dall'art. 353 c.p.) a un anno e sei mesi di reclusione e a 1.200,00 euro di multa; Vincenzo ... è stato invece condannato, allo stesso titolo, a un anno di reclusione e a 600,00 euro di multa.

La Procura regionale evidenzia che non è stato rinvenuto il documento riportante l'accordo transattivo tra l'Autofficina ... e il comune e che, anche sulla base di tale circostanza, la società in questione ha rivendicato il pagamento del credito originario. Tuttavia, il Pubblico Ministero aggiunge che l'avvenuta intesa transattiva è stata confermata dal legale rappresentante di autofficine ... che, in sede di audizione istruttoria, ha anche depositato alcuni atti inerenti alle intercorse trattative, nonché comprovata dalla mancata attivazione delle pretese tributarie oggetto dell'accollo/compensazione, pari a 625.159,00 euro, considerate dall'ufficio comunale preposto alla riscossione delle entrate come estinte.

1.2. La Procura contabile ritiene che dalla condotta dei convenuti sia derivato un danno per la perdita del credito tributario conseguente all'inazione degli uffici comunali indotta da una transazione nulla in quanto contra legem e contraria al principio di indisponibilità delle pretese tributarie.

Evidenzia di aver archiviato la posizione dei componenti della Giunta comunale che espressero voto favorevole alla delibera, della Responsabile del servizio finanziario che diede il parere di regolarità contabile e degli organi di revisione, anche questi ultimi per il parere favorevole espresso; ciò, per mancanza del requisito della colpa grave, in quanto l'atto di transazione si sarebbe presentato come formalmente regolare.

1.3. I convenuti, in rapporto di servizio con il Comune di ..., avrebbero alterato il procedimento di evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento oggetto del presente giudizio, al fine di piegarlo a vantaggio dell'autofficina ..., come contropartita per la rinuncia a far valere in sede giudiziaria le pretese creditorie maturate nel corso degli anni, dalla stessa società, nei confronti dell'amministrazione comunale reggiana, riconducibili a una gestione inefficiente delle attività da parte degli uffici preposti. L'accordo transattivo raggiunto con l'amministratore dell'autofficina da entrambi, venne poi messo a punto dall'avvocato e sottoposto all'approvazione della Giunta comunale.

Ricorda la Procura contabile che la legittimità dell'accordo venne fatta discendere dalla previsione di cui all'art. 9 del regolamento comunale sulle entrate tributarie che, nel testo all'epoca vigente, prevedeva al primo comma: "È ammessa la compensazione tra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente [...]" e, al successivo secondo comma, che "È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui [...]". Tuttavia, in realtà tali disposizioni avrebbero consentito solo la compensazione tra debiti e crediti tributari spettanti al medesimo contribuente, mentre nell'odierna vicenda era posto in compensazione un debito tributario che altra azienda aveva verso il Comune e che l'autofficina ... si accollò con un credito commerciale di quest'ultima verso l'ente locale in argomento. Inoltre, la possibilità di concludere l'accordo transattivo si sarebbe posta in contrasto con il generale principio giuridico di indisponibilità e di non negoziabilità dei tributi da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché con il principio di contabilità pubblica di integrità del bilancio. Il Pubblico ministero, poi, richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. V, n. 3930/2025) secondo la quale la compensazione tra crediti e debiti tutti tributari è consentita solo sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Secondo l'Accusa, sia la transazione che la compensazione in essa prevista sarebbero chiaramente illecite sul piano causale e, quindi, radicalmente nulle. Sarebbero infatti stati impiegati strumentalmente, come contropartite nell'ambito delle reciproche concessioni, elementi indisponibili quali l'an e il quomodo dell'affidamento del servizio oggetto di gara pubblica, nonché la liberazione dall'obbligo di pagare l'IMU. Ne conseguirebbe che gli atti in discorso non avrebbero potuto dispiegare i loro effetti e, quindi, vi era la perdurante piena esigibilità dei crediti tributari IMU. Tuttavia, gli odierni convenuti con il loro comportamento avrebbero indotto in errore i funzionari preposti alla riscossione

dell'IMU, con la conseguenza che i crediti di cui sopra sono divenuti inesigibili con il maturare della prescrizione quinquennale, mentre il credito commerciale dell'autofficina ... nei confronti dell'amministrazione sarebbe sopravvissuto alla transazione. Una riprova di questa conclusione è rinvenuta dalla Pubblica Accusa nella circostanza che nell'ottobre del 2021 il legale dell'autofficina ... ha chiesto al Comune di ... di adempiere il debito originario, contestando sia la legittimità degli accordi intercorsi, che la loro mancata formalizzazione.

Pertanto, si configurerebbe un danno erariale da mancata entrata al quale il dottor ... e l'avvocato sono chiamati a rispondere per avere dato causa a una situazione di apparente estinzione dei crediti.

L'elemento soggettivo sarebbe da ravvisare nel dolo: del dottor ... , per avere intenzionalmente adottato gli atti illegittimi di aggiudicazione del servizio oggetto di gara; dell'avvocato per aver elaborato il testo dell'accordo transattivo e per averlo proposto all'approvazione della Giunta comunale. Il carattere doloso delle condotte troverebbe conferma negli atti di indagine penale e nella sentenza di condanna e non sarebbe inficiato dall'intento, non realizzato, di far conseguire un risultato vantaggioso non solo all'autofficina, ma anche all'amministrazione di appartenenza.

Il nesso causale tra le condotte degli odierni convenuti e il danno cagionato sarebbe ravvisabile nella perdita del credito tributario; ciò sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione che ravvisa tale nesso quando il danno rappresenti la conseguenza altamente probabile della condotta, seppur non certa.

La prescrizione non sarebbe maturata, in quanto il danno afferirebbe alla perdita del credito tributario che conseguirebbe allo spirare del termine di cinque anni dalla notifica degli atti di liquidazione IMU, avvenute in data 25.2.2016 e 2.5.2016. Quindi l'azione erariale sarebbe intervenuta tempestivamente in quanto esercitata entro i 5 anni successivi all'estinzione (avvenuta nel 2021) del credito dell'amministrazione.

La Procura, da ultimo, afferma che le responsabilità dei due dirigenti non sarebbero scindibili, avendo gli stessi agito in piena sinergia e che l'illeceità delle condotte sub iudice sarebbe allo stato degli atti acclarata e prescinderebbe, quindi, dall'esito del giudizio penale.

1.4. Nel rassegnare le conclusioni, la Procura contabile chiede la condanna dei convenuti in favore del Comune di ..., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di 625.159,00 euro, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo e spese di giudizio.

2. Il 28 gennaio 2026 si è costituito in giudizio, mediante il proprio difensore, il dott. ...

2.1. Preliminarmente la difesa ricorda che il dott. non aveva alcuna competenza specifica né in materia tributaria, né in relazione alla convenienza giuridica ed economica della transazione, valutazioni rimesse al Servizio legale. Pertanto, la sua posizione dovrebbe essere distinta da quella dell'avvocato che ha espresso il parere giuridico presupposto della deliberazione di Giunta con la quale è stato approvato l'accordo transattivo.

2.2. Evidenzia, in merito all'elemento soggettivo, che la Procura regionale non contesta l'economicità complessiva dell'operazione, ma assume che l'accordo sia affetto da nullità. In altre parole, il danno affermato non è ricondotto a una scelta irrazionale, ma a profili di invalidità giuridica dell'operazione che non rientravano nella competenza del dott. , ma erano rimesse all'Ufficio legale; ciò, a parte la circostanza che poi l'operazione ha avuto il parere favorevole del Collegio dei revisori ed è stata autorizzata dalla Giunta comunale.

Per quanto sopra, secondo la difesa andrebbe esclusa la possibilità di ravvisare nella condotta del convenuto non solo il dolo, ma anche la colpa grave, poiché non si poteva pretendere da parte sua che dubitasse della validità dell'operazione.

Aggiunge, che non sarebbe comprensibile la decisione della Procura regionale di archiviare la posizione degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo per assenza del necessario elemento psicologico e non anche del proprio assistito. A tal proposito afferma che, in ragione del principio di ripartizione del danno erariale, tale scelta aggraverebbe la posizione dei convenuti, per cui in via subordinata andrebbe esercitato il potere riduttivo dell'addebito.

2.3. Eccepisce poi la prescrizione dell'azione di responsabilità.

Il termine prescrizionale, infatti, secondo la difesa dovrebbe decorrere dal provvedimento dal fatto generatore del pregiudizio, quindi dall'adozione, il 7 dicembre 2016, degli atti di liquidazione conseguenti alla transazione, o addirittura dalla precedente deliberazione di Giunta del 27 settembre 2016, espressiva della volontà definitiva dell'amministrazione.

La perdita del credito tributario, secondo questa ricostruzione, costituirebbe non il fatto dannoso, ma un evento successivo dipendente da autonome omissioni estranee alla competenza del dott. . L'affermazione per cui i convenuti avrebbero indotto in errore l'ufficio tributario non troverebbe comunque alcun riscontro negli atti di causa. Né avrebbe potuto non dare esecuzione alla deliberazione di Giunta.

2.4. Nella fattispecie difetterebbe poi un danno attuale e concreto.

Ricorda che secondo la Procura il danno consisterebbe nella mancata riscossione dei crediti tributari IMU, che in realtà in ragione della nullità della transazione sarebbero stati esigibili e sarebbero andati persi per prescrizione.

Tuttavia, eccepisce la difesa, se è vero che l'Autofficina ... ha trasmesso al Comune una comunicazione con la quale ha negato la validità della transazione e ha prospettato la volontà di recuperare il preteso credito residuo, comunicazione a cui il Comune ha peraltro replicato, tale iniziativa unilaterale è carente di qualsiasi accertamento giurisdizionale favorevole e non ha determinato né l'insorgenza di un obbligo di pagamento in capo all'ente, né l'effettiva fuoriuscita di risorse dal bilancio comunale. Il credito vantato dall'autofficina ... permanerebbe, dunque, in una dimensione meramente eventuale.

Neanche sarebbe configurabile un danno per mancato introito dei crediti tributari IMU, che sono stati soddisfatti mediante l'avvenuta compensazione.

Non rileverebbe la vicenda penale, peraltro non conclusasi, la quale attiene a una contestata turbativa d'asta che prescinderebbe dal preteso danno erariale. Al contrario, secondo la difesa del convenuto, l'operazione sarebbe stata addirittura vantaggiosa per l'ente locale in quanto a fronte di una pretesa iniziale dell'Autofficina ... pari a 2.710.125,86 euro, oggetto di un ha definito la controversia mediante una transazione che ha comportato un esborso complessivo di circa euro 950.000,00 oltre IVA, con un risparmio di oltre un milione e settecentomila euro rispetto alla domanda originaria. Questo, in disparte ogni considerazione sulla difficoltà che incontrano gli enti locali nel recuperare i crediti tributari.

2.5. In generale, secondo la difesa l'azione del Pubblico ministero proporrebbe una ricostruzione forzata e dovrebbe ritenersi inammissibile per violazione del principio di determinatezza dell'addebito.

2.6. La citazione dovrebbe essere considerata nulla in quanto con essa la Procura avrebbe modificato il fondamento giuridico dell'addebito rispetto all'invito a dedurre che era stato basato sull'erroneo richiamo a una versione del regolamento comunale sulle entrate tributarie adottata però successivamente ai fatti. La Procura, quindi, ritenendo la condotta comunque illecita, avrebbe dovuto rinnovare il contraddittorio nel rispetto del diritto di difesa.

2.7. La difesa inoltre sostiene che i crediti tributari non sarebbero stati oggetto di transazione, né ridotti: la compensazione del debito IMU, infatti, avrebbe semplicemente rappresentato la modalità attraverso la quale una parte del credito commerciale vantato dall'Autofficina ... è stata soddisfatta.

In altre parole, l'Accusa confonderebbe l'oggetto della transazione, limitato ai crediti commerciali, con una modalità solutoria.

2.8. L'operazione di accollo del debito tributario avrebbe consolidato la posizione patrimoniale del Comune che, accettandolo, avrebbe determinato un effetto preclusivo rispetto a qualsiasi futura pretesa risarcitoria fondata sull'assunto della mancata corresponsione delle somme oggetto di compensazione.

La pretesa, avanzata nel 2021, quindi a distanza di anni, da parte della società ... di negare la validità della transazione e di rivendicare un asserito credito residuo si porrebbe, pertanto, in aperto contrasto con l'assetto giuridico volontariamente costruito dalla stessa società e non sarebbe idonea a fondare l'esistenza di un danno erariale certo, attuale o futuro.

2.9. Contesta ancora la presunta nullità della transazione, ricordando che le cause di nullità dei contratti sono tassative e affermando che non potrebbero conseguire alla violazione di un regolamento locale.

2.10. Eccepisce l'inammissibilità dell'azione per indeterminatezza dell'addebito, in quanto non sarebbe individuabile la condotta ascrivibile al dott....

In particolare, il danno ipotizzato dalla Procura si collocherebbe esclusivamente sul piano della mancata riscossione dei crediti tributari, che sarebbero divenuti inesigibili per intervenuta prescrizione quinquennale. Tuttavia, come da prospettazione attorea, tale prescrizione sarebbe dipesa non già da omissioni del dott...., ma dalla inerzia degli uffici comunali competenti alla riscossione. Il collegamento tra tale inerzia e la posizione del dott. viene affidato, in modo che la difesa sostiene sarebbe del tutto generico, all'assunto secondo cui essa sarebbe stata "indotta" dal suo comportamento, senza che però la Procura contabile abbia provato una specifica condotta a ciò finalizzata.

2.11. Nel rassegnare le conclusioni, la difesa del convenuto chiede:

- in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'azione per indeterminatezza dell'addebito;
- ancora in via preliminare, che sia dichiarata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 87 del codice della giustizia contabile;
- nel merito, il rigetto della domanda;
- in via subordinata, che sia dichiarato che l'eventuale danno dev'essere ripartito tra i soggetti concorrenti tenendo conto delle posizioni dei destinatari delle archiviazioni disposte dalla Procura contabile;
- in via ulteriormente subordinata, l'esercizio del potere riduttivo.

Con vittoria di spese.

3. L'avvocato ... si è costituito mediante una memoria depositata in data 29 gennaio 2026.

3.1. Innanzitutto, la difesa evidenzia che la sentenza n. 580/2024 del Tribunale di ... con la quale il convenuto è stato condannato in primo grado per turbata libertà degli incanti (ex art. 353, comma 2, c.p.) è stata appellata e afferma che, a seguito della prossima udienza di discussione calendarizzata per il 20 marzo 2026, il reato sarà dichiarato prescritto.

Per quanto sopra, sostiene che vi sarebbe un rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e contabile, e chiede un rinvio dell'udienza fissata per il 18 febbraio 2026.

3.2. In merito al danno erariale che secondo la Procura contabile sarebbe conseguito alla stipulazione della transazione tra l'Autofficina ... e il Comune di ..., in quanto da essa sarebbero conseguiti in favore della società benefici economici, la difesa ricorda che i crediti dell'Autofficina ..., ammontanti ad 2.710.125,86 euro, in esito a tale transazione sono stati concordemente quantificati nella minor somma di poco più di 1.100.000 (quindi più che dimezzati).

Aggiunge che la transazione è stata autorizzata dalla Giunta con delibera n. 183, del 27.09.2016, mentre la determina dirigenziale n. 271 a firma del dott. , avente ad oggetto l'avvio della gara pubblica cui fa richiamo la Procura, è del 29.03.2017, quindi successiva. La difesa sostiene che non sarebbe realistica la tesi dell'accusa per cui l'Autofficina ... sarebbe stata convinta dai convenuti a sottoscrivere la transazione di cui sopra, rinunciando così a una parte delle proprie ragioni creditorie, sulla base della rassicurazione in merito al confezionamento su misura del nuovo bando di gara. Quest'ultimo, infatti, è stato indetto a distanza di sei mesi dal momento in cui l'accordo sopra tratteggiato aveva spiegato i propri effetti (comprensivi della rinuncia dell'Autofficina ... a recuperare oltre 1.700.000,00 euro di crediti).

3.3. Per quanto riguarda la transazione, la difesa dell'avvocato ... afferma che, nonostante non sia stato rinvenuto il documento contrattuale che l'attesta, non vi sarebbero dubbi in merito alla validità dell'accordo che avrebbe spiegato i suoi effetti giuridici, in particolare a beneficio del Comune.

Aggiunge che con la delibera di Giunta n. 183/2016 non sarebbe stata approvato la bozza di accordo transattivo predisposta dall'avvocato ... , in quanto quest'ultima indicava solo che il Comune avrebbe corrisposto all'autofficina la somma di 1.100.000,00 euro, nulla prevedendo in ordine all'accollo dei debiti tributari.

3.4. L'azione di responsabilità, afferma la difesa di ... , si sarebbe comunque prescritta.

Poiché secondo la ricostruzione della Procura contabile il danno sarebbe scaturito dall'illegittimo operato dei due dirigenti che avrebbero ideato l'accordo transattivo tra il Comune e l'Autofficina ..., il momento in cui si sarebbe verificato il fatto dannoso sarebbe conseguentemente da collocarsi alla data di approvazione della delibera n. 183/2016 che ha autorizzato la conclusione dell'intesa, quindi al 27.09.2016. Da tale momento sarebbe quindi iniziato a decorrere il termine di prescrizione dell'azione erariale.

Sarebbe invece infondata la ricostruzione dell'Accusa secondo la quale il danno si sarebbe perfezionato con la perdita delle pretese tributarie comunali, cioè quando si sarebbero prescritte per mancata riscossione da parte dell'Ente; secondo la difesa, invece, le pretese IMU in questione sarebbero state soddisfatte in forza della legittima compensazione, per cui non si sarebbero estinte.

3.5. In ordine all'onere della prova, la difesa afferma che la Pubblica Accusa non avrebbe dimostrato l'esistenza e l'attualità del danno, né le specifiche condotte che sarebbero state

attuate dal proprio assistito. Queste ultime non sarebbero poi state distinte da quelle del dottor , in violazione del principio della personalità della responsabilità erariale.

3.6. Secondo la difesa, inoltre, la prospettazione attorea sarebbe basata su un'errata interpretazione della normativa in materia di riscossione delle imposte.

Il regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di ... ratione temporis vigente, infatti, al contrario di quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, consentiva l'operazione de qua.

Contesta la ricostruzione da parte della Procura contabile per cui l'art. 9 del regolamento avrebbe legittimato unicamente la compensazione tra debiti e crediti spettanti ad un medesimo contribuente e, in disparte, l'accollo dei debiti d'imposta altrui con mera funzione di versamento dell'imposta; tale interpretazione contrasterebbe con l'esigenza di una lettura unitaria dei due commi dell'art. 9 nel testo in vigore all'epoca dei fatti.

Quindi, era lecito che un contribuente si accollasse debiti tributari altrui senza liberare il contribuente originario, ciò implicando che gli stessi entrassero a far parte della propria sfera giuridica e, in quanto tali, potessero essere posti in compensazione con i crediti dallo stesso vantati.

La difesa non condivide, inoltre, l'affermazione della Procura per la quale ci sarebbe un generale principio di indisponibilità delle pretese tributarie. Al contrario, ritiene che dovrebbe essere valorizzato l'art. 8 dello statuto del contribuente, il quale prevede che l'obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione e che altresì ammette l'accollo, non liberatorio, del debito d'imposta altrui. Pertanto, non sussisterebbero limiti o divieti alla compensazione di obbligazioni tributarie con altre ragioni vantate dal contribuente, né alla compensazione di debiti accollati.

Aggiunge che l'art. 10, comma 3, dello statuto del contribuente prevede che le violazioni alle disposizioni di rilievo tributario non possano essere causa di nullità dei contratti. Ciò comporterebbe la validità dell'accordo bonario raggiunto.

Pertanto, l'operazione di accollo e successiva compensazione di cui alla transazione autorizzata dalla Giunta, tacciata di nullità dalla Procura, sarebbe legittima e pienamente valida; avrebbe di conseguenza comportato la soddisfazione delle pretese IMU comunali, le quali si sarebbero estinte in forza di una delle modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento (ossia la compensazione). Ne conseguirebbe l'assenza di un danno nei confronti del Comune.

In merito alla sentenza n. 580/2024 del Tribunale penale di ..., la difesa ricorda che la condanna è stata pronunciata per turbativa d'asta. Evidenzia che quest'ultimo è un reato di pericolo e afferma che l'accertamento della stessa non potrebbe essere utilizzato quale presupposto per affermare il realizzarsi di un danno all'erario.

3.7. Nella fattispecie non ricorrerebbe poi l'elemento soggettivo.

La prova del dolo richiederebbe la dimostrazione da parte della Procura contabile della volontà del convenuto di addivenire all'evento dannoso, quindi che l'avvocato... aveva percepito che l'operazione di accollo/compensazione era illecita nonché nulla ed inidonea a produrre effetti, e che dall'approvazione della stessa sarebbe derivata l'inerzia parte dei dipendenti comunali preposti alla riscossione delle imposte locali, con conseguente prescrizione delle pretese comunali. Ciò, però, non sarebbe stato provato.

Il convenuto nella vicenda in commento si sarebbe adoperato, nel rispetto del proprio ruolo, solo nell'esaminare, in punto di diritto, la situazione inerente ai giudizi civili in essere con Autofficina ... (per il recupero da parte della società della somma di 2.710.125,86 euro) e rispetto alla stessa, tenendo

conto che il Comune era stato più volte dichiarato soccombente in giudizio, avrebbe rilevato l'opportunità di risolvere bonariamente la lite.

3.8. La difesa passa poi a contestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'affermato danno e la condotta del convenuto.

Ricorda la difesa che secondo l'Accusa l'avvocato ... avrebbe indotto in errore i dipendenti preposti alla riscossione delle imposte i quali, credendo nella validità della delibera di Giunta, non si sarebbero attivati per far valere le ragioni del Comune, le quali pertanto, secondo la lettura per cui l'accordo sarebbe nullo, si sarebbero prescritte.

Tuttavia, evidenzia che il proprio assistito è andato in pensione nel febbraio del 2020, quando le pretese tributarie non si erano ancora prescritte.

Il nuovo responsabile dell'Ufficio legale, che altresì svolgeva l'incarico di segretario comunale, avrebbe quindi, secondo la difesa, potuto porre in essere i necessari atti a tutela degli interessi comunali. In particolare, avrebbe dovuto procedere in tal senso quando l'11 novembre 2021 ha risposto alla missiva con la quale l'Autofficina ... ha contestato la portata dell'accordo bonario con il comune e ha fatto valere le proprie pretese creditorie. Se in tale occasione, oltre a rigettare ogni pretesa da parte della società ... e ad affermare la validità dell'accordo concluso nel 2016, si fosse attivato a tutela delle pretese comunali, avrebbe evitato il decorso della prescrizione. Quanto sopra, pur rimarcando la difesa che comunque ritiene infondata la pretesa da parte dell'Autofficina ... in ragione del fatto che l'accordo del 2016 sarebbe in realtà pienamente valido.

Sostiene inoltre che, poiché la Giunta ha accettato l'accollo e autorizzato la transazione, la Procura erariale avrebbe errato nell'archiviare la posizione dei componenti della Giunta che espressero voto favorevole.

3.9. In via subordinata, chiede che sia dichiarata la mancanza dell'attualità del danno erariale, in quanto le pretese tributarie del Comune non si sarebbero prescritte.

La mancata prescrizione, anche a ritenere la transazione nulla, conseguirebbe all'operare della sospensione dei termini recata dalle norme emergenziali di cui al decreto legge n. 18/2020, nonché alla nota del Dirigente pro tempore del servizio legale dell'11.11.2021 che, confermando la legittimità dell'accordo bonario del 2016 e non rilevando la prescrizione delle pretese tributarie, ne avrebbe riconosciuto la validità.

3.10. In via subordinata, chiede l'esercizio del potere riduttivo, sulla base della considerazione dei diversi apporti causali rilevanti nella vicenda riconducibili ad altri soggetti non convenuti in giudizio.

3.11. Nel rassegnare le conclusioni, la difesa dell'avvocato ... chiede:

- in via pregiudiziale, il rinvio dell'udienza;
- in via preliminare, che sia riconosciuta la prescrizione dell'azione erariale;
- in via principale, il rigetto della domanda nel merito;
- in via gradata, la dichiarazione della carenza della condizione di esperibilità della domanda costituita dall'esistenza e dall'attualità del danno;
- in via ulteriormente gradata, la riduzione dell'addebito.

Con vittoria di spese.

4. All'udienza del 18 febbraio 2026, le parti hanno sostanzialmente riproposto le argomentazioni depositate in atti, insistendo per le rispettive conclusioni.

DIRITTO

1. In via preliminare, si rappresenta che non è stata accolta l'istanza di rinvio formulata dalla difesa di ... in considerazione dell'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale (cfr. C. conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna sent. n. 16/2025; C. conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 205/2021 e giurisprudenza ivi richiamata) che esclude qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra tali giudizi.

In particolare, questo Collegio ritiene che non sarebbe giustificato un rinvio dell'odierno giudizio, in quanto la causa appare matura per la decisione, né l'eventuale dichiarazione di prescrizione del reato potrebbe incidere sulla decisione, comunque basata sugli atti delle indagini penali depositati, i quali sono liberamente valutabili da questa Corte.

2. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per l'affermata violazione dell'art. 87 del codice della giustizia contabile.

Il sopra menzionato art. 87, rubricato "Rapporti tra invito a dedurre e citazione", introduce un'ipotesi specifica di nullità dell'atto di citazione distinta da quelle previste dal precedente articolo 86, stabilendo che "La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni". L'art. 86, comma 2, lettera e) a sua volta chiarisce che l'atto di citazione deve contenere "l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni".

La difesa del dott. ... contesta la modifica, tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione, del fondamento giuridico dell'addebito, giacché l'invito a dedurre aveva fatto riferimento a un testo del regolamento comunale delle entrate tributarie che però è entrato in vigore in un momento successivo rispetto alle condotte in contestazione.

In realtà, l'art. 87, nell'imporre la corrispondenza tra i fatti, gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e le relative conclusioni indicate nell'atto di citazione rispetto a quelle esposte nell'invito a dedurre, consente al Procuratore contabile, ove lo ritenga necessario, di tener conto di quanto emerge in sede di controdeduzioni e, quindi, di variare anche la prospettazione giuridica contenuta nell'invito a dedurre, ma solo in presenza di nuovi elementi risultanti dalle deduzioni difensive formulate in sede di invito a dedurre (cfr. Sez. Giur. Calabria, sent. n. 269/2017). Nell'odierna fattispecie, come si evince dalle deduzioni depositate dalla difesa del dott. a seguito di invito a dedurre, proprio queste ultime hanno consentito alla Procura di richiamare il corretto quadro regolamentare in vigore all'epoca dei fatti.

Per completezza, occorre evidenziare che dall'esame dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione si evince come il richiamo del corretto testo del regolamento in questione in vigore all'epoca dei fatti contenuto nel secondo atto non abbia sostanzialmente modificato l'iniziale prospettazione attorea e, quindi, non abbia leso il diritto di difesa.

3. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione per indeterminatezza dell'addebito è priva di pregio.

Secondo la difesa del dott..., la Procura non avrebbe individuato in modo chiaro la condotta che avrebbe determinato l'asserito danno erariale.

A parte la considerazione che, a rigore, l'eventuale indeterminatezza dell'addebito configurerebbe un'ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 86 del codice della giustizia contabile, e non di inammissibilità dell'azione, occorre rilevare che la Procura contabile a parere di questo Collegio individua con sufficiente chiarezza la condotta dei convenuti che sarebbe stata antigiuridica e avrebbe cagionato un danno all'amministrazione di appartenenza. Nello specifico, quella del dott. si sarebbe concretizzata, secondo la prospettazione attorea, nell'aver determinato un illecito affidamento del servizio di rimozione e custodia degli autoveicoli in favore dell'Autofficina ... e nell'aver contribuito alla conclusione di una transazione nulla, con conseguente inesigibilità dei crediti tributari vantati dal Comune in ragione dell'inerzia degli uffici competenti indotti in errore, appunto, da tale transazione.

4. È ora possibile passare ad esaminare il merito.

Presupposto fondante della responsabilità erariale è costituito da un danno all'Erario, il quale dev'essere certo, effettivo ed attuale (Sezioni riunite, sent. n. 14/2011/QM; Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 67/2026).

Nel caso di specie, non solo è assente il predicato dell'attualità, ma perfino quello della certezza del danno.

Dagli atti emerge come i due odierni convenuti si siano resi responsabili di aver turbato la libertà degli incanti affidando illecitamente la concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata abbandonati in luogo pubblico all'Autofficina ..., a seguito di un accordo transattivo intercorso con quest'ultima.

La condotta illecita e costituente reato di cui sopra, tuttavia, non rileva in questa sede in assenza di un danno certo, effettivo ed attuale.

L'accordo transattivo intercorso tra Comune di ... e Autofficina ..., infatti, a prescindere da ogni valutazione sulla legittimità formale dello stesso, risulta giustificato sotto l'aspetto economico e non lesivo per il Comune, in quanto l'Autofficina ... ha rinunciato a una parte consistente delle proprie pretese che stavano dando luogo a diversi contenziosi i quali, come ricordato dalla Procura, vedevano soccombere in giudizio il Comune.

La compensazione tra una parte della somma riconosciuta a esito dell'accordo transattivo all'Autofficina ... e i debiti a titolo IMU non è stata, quindi, di per sé stessa dannosa.

Ciò che la Procura erariale contesta agli odierni convenuti è di aver dato luogo alla conclusione di una transazione radicalmente nulla e quindi improduttiva di effetti giuridici, con la conseguenza che a essa sarebbero sopravvissuti i rispettivi crediti: quello tributario del Comune nei confronti della società facente riferimento al sig. ... per l'IMU, poi estintosi per inerzia degli Uffici comunali, e quello, commerciale, dell'Autofficina ... vantato rispetto al Comune.

A riprova di quanto sopra la Procura ricorda come la società in argomento abbia chiesto nel 2012 al Comune di adempiere il debito originario, contestando gli accordi intercorsi, così peraltro interrompendo la prescrizione.

Tuttavia, il preteso danno pari alla somma oggetto di compensazione manca radicalmente di attualità, in considerazione della circostanza che il Comune ha riscontrato la pretesa avanzata dall'Autofficina ... contestandola con una risposta alla quale a oggi, per quanto risulta agli atti, la società non ha dato alcun ulteriore seguito.

Considerando poi il tempo intercorso dalla risposta del Comune all'Autofficina ..., datata 10.11.2021, alla data odierna, deve rilevarsi che l'affermato danno non solo è carente del predicato dell'attualità, ma anche della certezza.

Anzi, si può ipotizzare che difficilmente l'Autofficina in questione si vedrà riconoscere tale pretesa anche nel caso in cui insistesse nella propria rivendicazione.

A ulteriore riprova dell'impossibilità di accogliere la pretesa attorea è l'evidenza per cui, se i convenuti venissero condannati e l'Autofficina ... successivamente non si vedesse liquidare dal Comune di ... la somma in argomento, quest'ultima pubblica amministrazione conseguirebbe, a esito dell'esecuzione della sentenza, un arricchimento ingiustificato.

Per quanto sopra esposto, la domanda attorea è infondata e non può, pertanto, essere accolta.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, assolve i convenuti.

Liquida in favore della difesa dei convenuti, a carico del Comune di ..., il compenso di 5.000,00 (cinquemila/00) euro per ciascun di essi, oltre al 15% per spese generali e oneri come per legge.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI Vittorio RAELI

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21 maggio 2026

Il Direttore di Segreteria Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)